



COMUNE

ELINI

PROVINCIA DI NUORO

- SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO -

Ufficio Tributi

***REGOLAMENTO COMUNALE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E DI ALTRE ENTRATE
E PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
E PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO D'INTERPELLO***

(art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
(art. 50 legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Il sottoscritto Segretario Comunale, a norma di legge,

CERTIFICA CHE

il presente regolamento:

- ✓ È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto n. _____
- ✓ È stato riscontrato esente da vizi dal Comitato Regionale di controllo nella seduta del _____ con n. _____ di prot. _____
- ✓ È stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, unitamente al provvedimento del CO.RE.CO., dal _____ al _____, senza/con seguito di opposizioni o reclami;
- ✓ È entrato in vigore il giorno _____.

Elini, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Doa Dott. Alberto

INDICE SOMMARIO

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamenti per ciascuna entrata
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- Art. 5 - Potestà regolamentare sulle singole entrate

Titolo II

Gestione delle entrate

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 8 - Compiti di verifica e controllo
- Art. 9 - Liquidazioni e accertamenti

Titolo III

Sanzioni

- Art. 10 - Ravvedimento operoso
- Art. 11 - Definizione agevolata

Titolo IV

Attività di riscossione

- Art. 12 - Riscossione coattiva
- Art. 13 - Riscossione volontaria

Titolo V

Procedimenti di contenzioso

- Art. 14 - Contenzioso
- Art. 15 - Autotutela

Titolo VI

Disposizioni in materia di accertamento con adesione

- Art. 16 - Accertamento con adesione
- Art. 17 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune
- Art. 18 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente
- Art. 19 - Atto di accertamento con adesione - riduzione delle sanzioni
- Art. 20 - Adempimenti successivi
- Art. 21 - Perfezionamento della definizione
- Art. 22 - Conciliazione giudiziale

Titolo VII

Disposizioni in materia di diritto d'interpello

- Art. 23 - Contenuto del regolamento
- Art. 24 - L'interpello
- Art. 25 - Procedimento per l'esercizio del diritto d'interpello
- Art. 26 - Risposta all'interpello
- Art. 27 - Effetti dell'interpello

Titolo VIII

Disposizioni finali

- Art. 28 - Norme di rinvio
- Art. 29 - Pubblicità e variazione del regolamento
- Art. 30 - Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali, anche tributarie del Comune di Elini, di seguito denominato Comune, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla **D.lgs 18 agosto 2000 n° 267** e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Le entrate tributarie sono quelle derivanti dall'applicazione dei tributi comunali vigenti con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Le altre entrate sono quelle di natura non tributaria (patrimoniali), compreso l'applicazione dei canoni.

Articolo 3

Regolamenti per ciascuna entrata

1. Per ciascuna entrata tributaria e non, il Comune può adottare ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione (art. 52 c. 2 D.lgs 15 dicembre 1997, n° 446).

Articolo 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e dovranno essere deliberate in misura massima in caso di dissesto dell'ente (art. **251** D.lgs **agosto 2000 n° 267**).

2. I canoni e le tariffe relativi alle altre entrate sono determinati con apposita delibera nel rispetto dei valori di mercato. Devono essere adeguati periodicamente alle variazioni dei suddetti valori di mercato.

3. Le aliquote, i canoni e le tariffe di cui sopra sono adottati entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario (art. 54 D.lgs 15 dicembre 1997, n° 446).

Articolo 5

Potestà regolamentare sulle singole entrate

1. I regolamenti di applicazione delle singole entrate potranno prevedere agevolazioni, riduzioni ed esenzioni nel rispetto delle leggi vigenti.

2. Potranno altresì disporre l'esclusione di alcune fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dalle leggi non in forma obbligatoria.

Titolo II

Gestione delle entrate

Articolo 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in base alla previsione di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) - gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali o enti del settore pubblico come l'amministrazione PP.TT., ai sensi degli articoli **112, 113, 114, 115 e 116 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267**;

b) - affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. **113**, comma **1**, lettera c), **del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267**;

c) - affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. **113**, comma **1**, lettera e), **del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267**, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) - affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o al concessionario nazionale della riscossione.

2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.

3. La gestione delle entrate prescelta deve uniformarsi a criteri di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e migliore fruibilità del servizio per i cittadini.

4. Il regolamento di ciascuna entrata tributaria, dovrà prevedere apposite forme di controllo sul raggiungimento degli obiettivi di gestione.

Articolo 7

Soggetto responsabile delle entrate

1. Soggetto responsabile delle entrate tributarie e delle altre entrate è il responsabile del servizio economico finanziario;

2. Il responsabile del servizio cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché quella sanzionatoria.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in ordine all'acquisizione delle firme dell'unità operativa che ha compilato i ruoli o le liste di carico

4. Qualora venga deliberato di dare in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.L.vo n. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse e dovranno uniformarsi alle disposizioni del presente.

Articolo 8

Compiti di verifica e controllo

1. Il responsabile del servizio provvede, tramite **il responsabile del procedimento** o l'unità operativa preposta all'ufficio tributi, al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce e di tutti gli adempimenti, posti a carico del contribuente o dell'utente, da norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. La Giunta comunale individua i criteri sulla base dei quali devono essere effettuati i controlli, stabilisce le modalità, le risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati..

3. Il responsabile del servizio, avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti, può disporre l'invio di questionari o richiedere chiarimenti ai contribuenti o agli utenti prima dell'emissione di provvedimenti di accertamento o di irrogazione di sanzioni.

Articolo 9

Liquidazioni e accertamenti

1. La liquidazione, gli accertamenti in rettifica o d'ufficio delle entrate sono effettuati nel rispetto dei termini di decadenza indicati dalle leggi o dai regolamenti.

2. Sia per le entrate tributarie sia per le altre entrate deve essere notificato al soggetto passivo apposito atto di contestazione o avviso di liquidazione o avviso di accertamento sul quale sono indicati il presupposto d'imposta o del canone, il periodo di riferimento, l'aliquota o la tariffa applicata, l'importo dovuto per imposta – sanzioni ed interessi, i criteri di determinazione della sanzione, gli elementi probatori, le norme applicate, le modalità di pagamento, l'invito ad eventuale definizione agevolata o accertamento con adesione, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

3. Il provvedimento di liquidazione o di accertamento o l'atto di contestazione afferente alle entrate di qualsiasi natura deve essere notificato al soggetto passivo, nei termini di prescrizione, nei modi stabiliti dalle singole leggi o dai regolamenti.

4. Il suddetto atto può essere notificato anche mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno (soprattutto quando i tempi sono insufficienti per la notifica dell'atto a mano).

5. Nel caso in cui il servizio sia affidato in concessione ai sensi del precedente art. 6 c. 1 lett. D. nelle forme di cui all'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le suddette attività sono svolte interamente dal concessionario.

Titolo III

Sanzioni

Articolo 10

Ravvedimento

1. *Ai sensi dell'art. 13 c. 1 del d.lgs 472/97 come modificato dall'art. 2 c. 1 lett. f) del d.lgs 203/98 è in facoltà del contribuente di richiedere l'applicazione dell'istituto del ravvedimento, ai fini della riduzione delle sanzioni per un importo pari:*

a) - a 1/8 del minimo nei casi in cui il pagamento del tributo o di un acconto viene eseguito entro trenta giorni dalla data **della sua commissione**;

b) - a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione o dall'errore. La stessa disciplina si applica nei casi di regolarizzazione di mancati pagamenti;

c) - a 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con un ritardo non superiore a **novanta** giorni ;

d) - il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore da eliminare;

e) - per i tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo il ravvedimento può essere esercitato tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente; in tal caso l'importo degli interessi da iscriversi a ruolo è calcolato con le modalità previste dall'art. 13, comma 2, del D. L.vo 472/97.

4. La quietanza dev'essere depositata o trasmessa all'ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Articolo 11

Definizione agevolata

1.E' ammessa definizione agevolata secondo i principi di cui agli articoli 16 e 17, del D.L.vo 472/97 e le disposizioni relative a ciascun tributo di cui al D.L.vo 473/97.

2. La definizione agevolata per i tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo (TARSU), è assolta con la sottoscrizione della definizione da parte del contribuente o del soggetto destinatario della sanzione da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (entro 60 gg dalla notifica dell'atto).

3. Per gli altri tributi la definizione agevolata è assolta con il pagamento della sanzione ridotta ad 1/4 del tributo e degli eventuali interessi entro lo stesso termine di cui al c. 2.

4. Nei casi di avvenuta adesione o definizione agevolata, è preclusa al soggetto l'impugnazione degli atti emessi dal Comune dinanzi alle commissioni tributarie provinciali o regionali.

Titolo IV
Attività di riscossione

Articolo 12
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate è disposta dal responsabile del servizio con le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni.
2. In alternativa la riscossione coattiva può essere disposta dal responsabile del servizio con le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Qualora ne ricorrano i motivi il Comune può adire al giudice ordinario per il recupero di crediti inerenti le entrate non tributarie (entrate patrimoniali).

Articolo 13
Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate è effettuata secondo le norme di legge o dei singoli regolamenti.
2. Ai fini dell'attuazione di forme di semplificazione della riscossione, essa potrà avvenire mediante versamento diretto, versamento tramite conti correnti bancari e postali o tramite via telematica e con ogni nuova forma informatica che si dovesse rendere utilizzabile ed applicabile.

Titolo V **Procedimenti di contenzioso**

Articolo 14 Contenzioso

1. Per le entrate non tributarie il contenzioso viene instaurato, ove ne ricorrono i motivi, innanzi all'autorità giudiziaria.
2. Per le entrate tributarie il contenzioso viene instaurato secondo le procedure del D.L.vo n. 546/92 dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali.
3. Il Comune può avvalersi anche di professionisti esterni, a tutela della propria difesa in giudizio.

Articolo 15 Autotutela

1. Il responsabile del servizio, può annullare totalmente o riformare l'atto ritenuto illegittimo con modalità di cui ai commi successivi.
2. In caso di contenzioso già instaurato deve essere effettuata la seguente analisi:
 - a) grado di probabilità che il ricorso sia accolto, con conseguente condanna dell'ente alle spese di giudizio;
 - b) valore della lite;
 - c) spese e costi inerenti l'esercizio della propria difesa.
3. Il responsabile del servizio annulla il provvedimento qualora, dall'analisi effettuata, emerga la necessità e l'opportunità di rinunciare alla lite.
4. Anche a fronte di un provvedimento divenuto definitivo, il responsabile su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento dell'atto illegittimo e in particolare nei seguenti casi:
 - a) duplicazione;
 - b) errore materiale o di calcolo;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) presenza dei requisiti per la fruizione di agevolazioni previste nei regolamenti di ciascuna entrata;
 - e) quando il valore della lite è tale da rendere ineconomica l'azione dell'ente nel far valere il suo credito.
5. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Titolo VI
Disposizioni in materia di accertamento con adesione

Articolo 16

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/97 sono applicate alle entrate tributarie comunali le norme dell'accertamento con adesione secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 17

Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 18

Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non proceduto dall'invito di cui all'art. 17, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia.

Articolo 19

Atto di accertamento con adesione.

Riduzione delle sanzioni

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio finanziario.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 17, o dell'art. 18, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 18,

comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e se il contribuente provvede a definire l'accertamento con adesione sottoscrivendo l'atto e pagando il tributo dovuto nonché la sanzione ridotta ed eventuali interessi entro il termine per la proposizione del ricorso alla commissione tributaria provinciale di competenza.

Articolo 20

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 19, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente su disposizione del responsabile del servizio secondo i seguenti limiti e condizioni:

- durata rateazione massima: 12 mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata – ogni rata avrà come scadenza l'ultimo giorno del mese ; in ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione sgravando la quota interessi sul debito residuo;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata – nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- sussistenza di condizioni economiche disagiate valutate adeguatamente di volta in volta dall'ufficio competente – alla domanda di rateazione o dilazione dovrà essere allegata apposita Autocertificazione attestante il reddito complessivo;
- prestazione di garanzia ritenuta idonea (anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa) per la dilazione o rateazione di somme pari o superiori a £. 5.000.000;

3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Articolo 21

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 20, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 19. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Articolo 22

Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del D.lgs 31.12.1992, n° 546, e successive modificazioni.
2. 2. Il responsabile del servizio ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procedura non contempi espressamente il divieto di conciliare.

Titolo VII

Disposizioni in materia di diritto d'interpello

Art. 23

Scopo del diritto d'interpello

1. Scopo dell'applicazione dell'istituto del diritto di interpello, è quello di semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni certe ai cittadini in ordine agli adempimenti tributari, prevenendo l'insorgenza di controversie in materia di tributi locali ed al fine di migliorare la chiarezza, la trasparenza e la conoscibilità delle leggi tributarie

2. L'istituto è ispirato ai principi della certezza del diritto, e della pari dignità tra ente impositore e contribuente.

3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nella L. 27-7-2000, n. 212 (Statuto del contribuente).

Art. 24

L'interpello

1. Attraverso l'esercizio del diritto di interpello il contribuente, in relazione agli adempimenti tributari richiestigli dalle vigenti normative, può richiedere all'ente locale di chiarire il trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'ente, egli deve tenere in ordine all'adempimento stesso.

2. È quindi possibile, nell'incertezza sull'interpretazione o applicazione di una norma in materia di tributi locali, conoscere anticipatamente l'orientamento dell'ufficio tributi e valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

Art. 25

Procedimento per l'esercizio del diritto di interpello

1. Ogni contribuente può presentare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello in relazione all'applicazione delle disposizioni in materia di tributi locali a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla portata di queste disposizioni;

2. L'istanza dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi e di domicilio del contribuente e, se soggetto diverso da persona fisica, quelli del rappresentante legale ai quali l'Ente dovrà fornire una risposta;
- i dati identificativi del contribuente che presenta l'istanza se si tratta di persona diversa da quella che vuole ottenere la risposta;
- la dettagliata illustrazione del caso prospettato, e la chiara formulazione del quesito;
- l'eventuale interpretazione e/o comportamento che il contribuente intenderebbe adottare o seguire;
- la firma del contribuente o del suo rappresentante legale interessato alla risposta;
- l'eventuale documentazione necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta.

3. L'istanza potrà contenere i seguenti dati facoltativi:

- gli estremi di posta elettronica del contribuente o del rappresentante legale della società cui destinare la risposta;
- il numero di telefono nel caso che il contribuente voglia ottenere anche solo una risposta telefonica (in tal caso nell'istanza dovrà risultare una specifica richiesta in tal senso – in mancanza l'Ente provvederà a dare risposta mediante posta elettronica o posta ordinaria);

4. L'istanza può essere presentata in uno dei seguenti modi:

- direttamente a mano presso l'ufficio tributi del Comune utilizzando anche l'apposita modulistica approntata dall'ufficio stesso (l'uso di tale modulistica è facoltativa);
- tramite adeguato mezzo postale che consenta l'individuazione del mittente che ha inviato la richiesta;

- tramite posta elettronica mediante l'invio dell'istanza alla casella di posta elettronica dell'Ente: "comunediellini@tiscalinet.it" (nel caso che l'indirizzo di posta elettronica venga modificato l'Ente provvederà a darne informazione agli utenti mediante adeguati mezzi di informazione).

5. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla norme di legge in materia di tributi locali.

6. Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difforni dalle previsioni normative espresse con chiarezza; in tal caso l'obbligo della risposta scritta non sussiste e si potrà sopperire in merito mediante apposita consulenza fiscale da parte dell'ufficio competente.

7. Sono considerate ammissibili le istanze presentate dal consulente tributario di fiducia del contribuente interessato purché l'istanza sia sottoscritta anche dal contribuente e si tratti di un caso concreto e personale del contribuente che il consulente rappresenta.

Art. 26

Risposta all'interpello

1. L'Amministrazione comunale, attraverso il funzionario responsabile del servizio interessato, fornisce risposta all'interpello entro **180** giorni dall'istanza, inviando apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente richiedente mediante posta ordinaria o elettronica.

2. Nel caso in cui istanze di interpello di contenuto analogo o per la medesima fattispecie siano presentate da numerosi contribuenti, il Comune può fornire risposta collettivamente garantendo alla stessa la necessaria diffusione nei modi ritenuti di volta in volta più opportuni. (es. manifesti, bando pubblico, pubblicazioni in albo pretorio e nelle bacheche comunali.)

Art. 27

Effetti dell'interpello

1. La risposta dell'Amministrazione comunale vincola la stessa soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente ai contribuenti interessati dal quesito nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 26.

2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune anche in considerazione del disposto dell'art. 6 comma 2 del D.lgs 18.12.1997 n° 472 a meno che successivamente alla risposta al quesito subentri una norma di legge che per la stessa fattispecie stabilisca l'applicazione di una sanzione amministrativa.

3. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

4. Qualora il contribuente abbia indicato l'interpretazione o il comportamento che intende seguire e vi sia omissione di risposta da parte dell'Amministrazione comunale entro il termine di cui all'art. 26 si intenderà come accolta dall'Amministrazione stessa l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 28

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Articolo 29

Pubblicità e variazione del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. L'ente si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti e di quelle che verranno, le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento verrà reso pubblico anche mediante pubblicazione di apposito avviso sulla gazzetta Ufficiale.

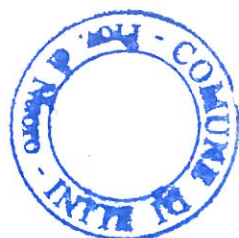
Articolo 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2002 ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.lgs 15 dicembre 1997 n° 446, dopo l'avvenuta esecutività, ai sensi delle vigenti norme e la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi..

SL/lis

Doa Dott. Alberto



Vitale Pili

Vitale Pili

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Doa dott. Alberto

Doa dott. Alberto

Doa Dott. Alberto

Doa dott. Alberto

Doa dott.Alberto

Provincia di Nuoro

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale delle entrate tributarie e di altre entrate, per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie

Alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata al Signor Revisore dei conti ed ai Signori Consiglieri a norma di legge e di Statuto, risultano all'appello nominale:

ASSENTI:

PILI	VITALE	X	
IBBA	MANUELA RITA	X	
MARONGIU	SILVANO	X	
MELIS	SANDRO	X	
MURINO	GIORGIO VIRGINIO	X	
MURINO	MARCELLO	X	
STOCHINO	GIANPIETRO	X	
USAI	ANTONINO	X	
FOIS	GIANCARLO		X
PIRAS	MARIA ROSARIA		X
SIONI	ANGELO		X
SIONI	EGIDIO	X	

CONSIGLIERI: Assegnati n° 13 - In carica n° 12- Presenti n° 9 - Assenti n° 3

- assiste il Signor **DOA Dott. ALBERTO** nella sua qualità di Segretario comunale;

- la seduta è **PUBBLICA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.lgs 15.12.1997 n° 446 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari;

VISTO l'art. 50 della L. 27.12.1997 n° 449 che stabilisce che il Comune, nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare sopra indicata può prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare le procedure di accertamento al fine di potenziare l'attività di controllo sostanziale;

VISTI gli artt. 11 e 19 della L. 27 luglio 2000 n° 212 che trattano dell'istituto del diritto d'interpello del contribuente;

RILEVATO CHE risulta indispensabile provvedere a recepire nel regolamento in questione le norme relative all'esercizio del diritto di interpello;

VISTI i D.lgs 471/97, 472/97 e 473/97 e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs 218/97;

VISTI i pareri favorevoli resi a norma dell'art. 49 del D.Lgs, n. 267/00 ed inseriti nel presente atto ad ogni effetto di legge;

Con N. 9 voti favorevoli su N. 9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- di approvare, il Regolamento comunale generale delle entrate tributarie e di altre entrate che si compone di n. 30 articoli e che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere entro 30 gg dalla esecutività della presente, copia del regolamento al Ministero delle Finanze (Direzione Regionale delle Entrate) ed entro lo stesso termine di provvedere alla pubblicazione mediante avviso sulla gazzetta ufficiale.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Teresa Vella

IL SINDACO

Vitale Pili

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N° 267

SETTORE PROPONENTE: 1° - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vitale Pili

SETTORE PROPONENTE: 1° - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vitale Pili

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni, ATTESTA che copia della presente deliberazione:

☒ - è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02.03.2006 (n° 96 reg.); ;

☒ - che, contestualmente all'affissione, è stata trasmessa copia ai capigruppo consiliari (prot. n° 502 del 02.03.2006); ;

Elini, li 02/03/2006

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

☐ - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

☐ - perché dichiarata immediatamente eseguibile;

☐ - perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94 e dell'art. 2 del D.A. 360/2002

sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;

☐ - decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 33 della L. R. 38/94);

☐ - che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° _____ in data _____;

per _____

Elini, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Teresa Vella

COMUNE DI ELINI

Provincia dell'Ogliastra

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N° 8 del 28 febbraio 2006

OGGETTO: Modifica art. 7 del Regolamento delle Entrate Tributarie e delle altre Entrate.

L'anno duemilasei, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18,55, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge e di Statuto, risultano all'appello nominale:

		PRESENTI:	ASSENTI:
PILI	VITALE - PRESIDENTE	X	
DEIANA	PAOLA ANTONELLA	X	
REBA	MANUELA RITA	X	
LOI	MARCO		X
MARONGIU	SILVANO	X	
MURINO	GIORGIO VIRGINIO		X
MURINO	MARCELLO	X	
STOCHINO	GIANPIETRO	X	
USAI	ANTONINO	X	
FOIS	ENZO		X
FOIS	GIANCARLO		X
SIONI	ANGELO	X	
SIONI	EGIDIO		X

CONSIGLIERI: Assegnati n° 13 - In carica n° 13 - Presenti n° 8 - Assenti n° 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor **PILI VITALE** nella sua qualità di Sindaco;

- partecipa la **Dott.ssa Maria Teresa Vella** nella sua qualità di Segretario comunale;

- la seduta è **PUBBLICA**

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

☒ il Responsabile del Servizio Amm.vo-Contabile, per quanto concerne la regolarità tecnica;

☒ il Responsabile del Servizio Amm.vo -Contabile per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO la deliberazione del C. C. n. 4 del 28 febbraio 2002 concernente l'approvazione Regolamento Comunale delle entrate tributarie e di altre entrate, per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie;

VISTO in particolare l'art. 7 comma 1 che così recita: *soggetto responsabile delle entrate tributarie e delle altre entrate è il responsabile del servizio economico finanziario*;

CONSIDERATO che gli art. seguenti prevedono che la giunta comunale designa un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio dell'imposta:

- ⇒ art. 11 comma 4 del D Lgs. 504/1992 Imposta comunale sugli immobili;
- ⇒ art. 11 comma 1 del D Lgs. 507/1993 Imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni;
- ⇒ art. 54 comma 1 del D Lgs. 507/1993 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- ⇒ art. 74 comma 1 del D Lgs. 507/1993 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 41 del 29/07/2005 con la quale è stata disposta l'attribuzione al Sindaco della Responsabilità dei Servizi, ai sensi dell'art. 53 c 23 della Legge 388/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto Sindacale n. 1 del 29/07/2005, con il quale è stata disposta la nomina;

RITENUTO che la figura dell'Amministratore, Responsabile del Servizio sia incompatibile con la gestione del servizio tributi in quanto la normativa prevede espressamente la nomina di un funzionario ;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno del 21 giugno 1993 n. 3 la quale precisa che il funzionario va identificato con la figura massima apicale dell'area economico-finanziaria presente nel Comune anche se di qualifica inferiore all'ottava. Qualora il funzionario incaricato appartenga alla sesta qualifica (categoria C1), dovrà essere in possesso almeno del diploma di Ragioneria;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITO il Sig. Pili Vitale, nella sua qualità di Presidente illustrare la presente proposta;

Effettuate le operazioni di voto e ottenuto il seguente risultato:

favorevoli **8** contrari **0** astenuti **0** ;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare l'art. 7 comma 1 del Regolamento Comunale delle entrate tributarie e di altre entrate, per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie come segue:

Qualora la persona nominata responsabile del servizio sia diversa da un funzionario, la responsabilità delle entrate tributarie verrà conferita alla figura massima apicale dell'area economico-finanziaria presente nel Comune, purché in possesso almeno del diploma di Ragioneria;

3. di dare atto che a seguito della modifica testè apportata l'art. 7 sarà formulato nel modo seguente:

Articolo 7

Soggetto responsabile delle entrate

1. Soggetto responsabile delle entrate tributarie e delle altre entrate è il responsabile del servizio economico finanziario. Qualora la persona nominata responsabile del servizio sia diversa da un

funzionario, la responsabilità delle entrate tributarie verrà conferita alla figura massima apicale dell'area economico-finanziaria presente nel Comune, purché in possesso almeno del diploma di Ragioneria

2. Il responsabile del servizio cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché quella sanzionatoria.
3. Il responsabile del servizio economico finanziario appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in ordine all'acquisizione delle firme dell'unità operativa che ha compilato i ruoli o le liste di carico

Quindi, con separata votazione

con 8 voti favorevoli;

DELIBERA

- **l'immediata esecutività della presente deliberazione stante l'urgenza di provvedere.**